



COMUNE DI VIZZINI
Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. 09.08.2018, ai sensi dell'art 252 del D.Lgs n. 267/00)

N. 25 DEL 01/06/2022

Oggetto: D.P.R. 24/08/1993 n. 378, art. 4. Organo Straordinario di Liquidazione – Massa Passiva - Presa atto non accettazione transazione – Li Rosi Francesco C.F. LRSFNC53E08E578R– Accantonamento somma, comma 4 art. 258, TUEL.

L'anno duemilaventidue il giorno 01 del mese di GIUGNO alle ore 14,30 e segg., presso la sede municipale del Comune di Vizzini, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R del 09.08.2018, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs n. 267/00, con l'intervento dei signori

COMPONENTI LA COMMISSIONE	PRESENTE	ASSENTE
PULVIRENTI dott. ALFIO	X	
STELLA avv. CHIARA		X
RICHICHI rag. LEONARDO	X	

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO che:

- con deliberazione consiliare n.13 del 09.05.2018, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Vizzini;
- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 09.08.2018 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- in data 05 settembre 2018 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- in data 5 settembre 2018 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato presso il Comune;
- con deliberazione n. 6 del 3 luglio 10 , l' Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto all' Ente l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata;
- con deliberazione della G.M. n. 90 del 7 agosto 2019, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha aderito alla proposta della modalità semplificata di liquidazione, come previsto dall'art. 258, co. 1 del D.L.vo n. 267/2000, formalizzando l'impegno a reperire ed a mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata, mediante la velocizzazione della riscossione, anche coattiva, dei residui attivi, il recupero delle fasce di evasione e di elusione fiscale, l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili e non indispensabili per le finalità dell'Ente;

Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 23 settembre 2020, con la quale sono stati individuati i criteri per la liquidazione della massa passiva, ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000:

- è stato individuato il criterio cronologico per la definizione delle procedure transattive, come risultante dalla protocollazione in entrata delle istanze regolarmente documentate e presentate;
- è stato disposto di procedere, per la definizione dei crediti vantati dagli istanti, caratterizzati dai requisiti di ammissibilità, applicando la percentuale indifferenziata del 50%, fatta eccezione per i debiti derivanti da prestazioni di lavoro subordinato, che sono liquidati per intero;
- sono stati adottati i medesimi criteri e la stessa percentuale di definizione transattiva del 50% anche per le istanze documentate presentate tardivamente ed i debiti rilevati d'ufficio;

CONSIDERATO che:

- tra le pratiche esaminate dall'OSL vi è quella intestata a ~~avv.~~ Li Rosi Francesco C.F./partita IVA, LRSFNC53E08E578R, acquisita in data 10/05/2019 prot. n. 8585 fascicolo OSL n. 57- importo richiesto euro 10.213,84;

- il credito è stato ammesso alla massa passiva del dissesto del Comune di Vizzini (CT), per un importo di euro 10.213 sussistendone i requisiti e le condizioni di legge;

- con nota prot. 18838 del 03/12/ 2021 è stata avanzata al creditore, ai sensi dell'art. 258 TUEL, una proposta transattiva di euro 5.106,92, a saldo e stralcio della somma ammessa alla massa passiva;

VISTA la nota prot.19838 assunta in data 23/12/2021 del Protocollo Generale dell'Ente, con la quale ha comunicato di non accettare la transazione proposta da questo OSL;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del comma 4 del predetto articolo 258 TUEL, in caso di non adesione del creditore, deve procedersi all'accantonamento del debito ammesso;

RITENUTO dover accantonare, ai sensi del comma 4 dell'art. 258 del TUEL, la somma di euro 5.106,92 pari al 50% del debito ammesso ammontante ad euro 10.213,84;

VISTO il D.lgs 267/2000;

VISTO il D.P.R. 378/93;

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

= **DI PRENDERE ATTO** della non adesione da parte del ~~avv.~~ Li Rosi Francesco, C.F. LRSFNC53E08E578R, alla proposta transattiva avanzata da questo OSL;

= **DI AMMETTERE**, a titolo definitivo, alla massa passiva del dissesto finanziario del Comune di Vizzini, a favore avv. Li Rosi Francesco la somma di euro 10.213,84;

= **DI PROCEDERE**, ai sensi del comma 4 dell'art. 258 del TUEL, all'accantonamento della somma di euro 5.106,92 corrispondente al 50% del debito ammesso;

=**DI IMPUTARE** la spesa alla procedura del dissesto.

=**DI NOTIFICARE** il presente provvedimento:

-all'interessato, ai sensi del comma 4 dell'art.9 del D.P.R. n. 378/93;

- al Sindaco del Comune di Vizzini;

=**DI PUBBLICARE** la presente deliberazione a cura dei competenti uffici comunali:

- all' Albo pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale internet dell'Ente;
- nell'apposita sezione dell' home page del sito istituzionale internet del Comune, da dedicare a tutti gli atti e gli avvisi dell'O.S.L.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Dott. ALFIO PULVIRENTI – Dott.ssa CHIARA STELLA – RAG. LEONARDO RICHICHI